

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia

prima sezione civile

Il Tribunale di Venezia composto dai seguenti magistrati:

Marco Campagnolo – presidente

Silvia Bianchi – giudice

Anna Battaglia – giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 181-1//2025;

oggetto: ricorso liquidazione controllata.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art.

118 disp. attuaz. cpc

Letto il ricorso/relazione del gestore della crisi depositata dal dott. Tommaso Andreetta per conto della debitrice NAVONA SAS di Navona Gianfranco & C, c.f.- P.IVA 02473670277, sede legale in Lido di Venezia, via Lepanto n.8, pec: modamania@pec.it svolgente l'attività di ristorazione, rappresentata da Navona Gianfranco, nato a Venezia



(VE) il 22/02/1965, residente in Venezia (Ve) sestiere San Polo, Calle del Campaniel n. 1767, c.f. NVNGFR65B22L736O, intesa a ottenere l'apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268ss. CCII;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la sede dell'istante nel circondario di Venezia;

rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV CCII;

letta la relazione redatta dall'OCC dott. Tommaso Andreetta del 27.7.2025, in cui si attesta la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

ritenuto che possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268, 269 CCII in quanto Navona sas versa in stato di sovraindebitamento, e non è soggetta alle procedure concorsuali maggiori;

rilevato, con riferimento al reddito dell'istante, la relazione del gestore della crisi dà atto che Navona Gianfranco attualmente ha uno stipendio € 1.500,00, non sostiene affitto, in quanto convive nell'abitazione della compagna, ma sostiene spese mensili per uso personale pari a € 800,00, in tal modo la differenza di € 700,00 potrà essere messa a disposizione dei creditori con percentuale di soddisfo del 93,077% solo per i creditori privilegiati art. 2751-bis n.2;

inoltre, il piano liquidatorio elaborato dal debitore, ai sensi dell'art. 268 CCII, è da giudicare attendibile, avendo il gestore verificato la veridicità dei dati in esso contenuti; sicché attesta la fattibilità del piano di liquidazione controllata;



osservato che l'istante non possiede beni immobili, mobili o mobili registrati; ritenuto che, quindi, Navona sas non è nelle condizioni di fare fronte, con quanto percepisce a titolo di reddito, agli ingenti debiti maturati soprattutto quale socio della società poi cessata (si veda l'elenco dei debiti di cui al ricorso);

d'altro canto, v'è una passività complessiva di € 341.188,16;

rilevato, con riferimento al fabbisogno mensile dell'istante, che ogni decisione circa la parte del reddito da apprendere alla presente procedura, ai sensi dell'art. 268, 4° comma lett. b) CCII, verrà presa dal nominando GD, previa apposita istanza, da presentarsi a cura del liquidatore, contenente la specifica indicazione della somma mensile percepita dal debitore, oltre che delle eventuali ulteriori somme percepite a titolo di tredicesima e quattordicesima, e delle spese documentate mensili che l'istante (e, se del caso, il suo nucleo familiare) sostiene;

rilevato, infine, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;

visto l'art. 270 CCII;

PER QUESTI MOTIVI

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di NAVONA SAS di Navona Gianfranco & C, c.f.- P.IVA



02473670277, sede legale in Lido di Venezia, via Lepanto n.8, pec: modamania@pec.it svolgente l'attività di ristorazione, rappresentata dal sig. Navona Gianfranco, nato a Venezia (VE) il 22/02/1965, residente in Venezia (Ve) sestiere San Polo, Calle del Campaniel n. 1767, c.f. NVNGFR65B22L736O

- 2. nomina Giudice delegato il dott. Marco Campagnolo;
- **3.** nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, 2° comma CCII, il dott. Tommaso Andreetta;
- 4. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori; assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 CCII;
 - 5. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;
- **6.** dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- 7. dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;
- **8.** dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144, 146 DPR 30.5.2002, n. 115;
- **9.** avvisa che, ai sensi dell'art. 275, 3° comma CCII, come modificato dal D. Lvo 136/2024, di immediata applicazione, laddove il



compito di liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi; detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice; l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.

Si comunichi anche al liquidatore dott. Tommaso Andreetta. Venezia, 12.9.2025.

il Presidente

Marco Campagnolo

